

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2869

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Norme per la pubblicità del trattamento economico corrisposto agli amministratori e ai dirigenti apicali delle società a partecipazione pubblica nonché delle imprese e degli enti beneficiari di contributi o incentivi pubblici

Presentata il 4 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare un contributo al problema dei « costi della politica », ma su un versante finora poco esplorato: quello dei finanziamenti e degli incentivi pubblici. Un progetto che qui si illustra e che ha come obiettivo di esporre alla conoscenza, alla diffusione e al controllo pubblici gli emolumenti e i *benefit* e comunque il trattamento economico che è garantito ad amministratori, *manager* e dirigenti apicali delle società a partecipazione pubblica nonché delle imprese e degli enti privati che beneficiano di contributi o di incentivi pubblici.

Non ci sono da spendere molte parole. Ma non vi è dubbio che il trattamento dei *manager* dello Stato e degli enti che ricevono erogazioni pubbliche ha suscitato nella pubblica opinione e nel cittadino

reazioni negative almeno pari a quelle degli eccessi e degli abusi che sono attribuiti più direttamente al mondo della politica e delle istituzioni.

Si tratta di liquidazioni altissime, *stock option* e benefici obiettivamente fuori della norma, trattamenti economici che contrastano con qualunque criterio di equità e di merito e che spesso costituiscono un *vulnus* alla sensibilità della pubblica opinione del cittadino italiano.

Si crede, pertanto, che istituire un canale di monitoraggio e di controllo parlamentare su questo fenomeno possa servire a correggerlo e a fare un *quid* di serio e di utile per moralizzare un campo poco « osservato » della vita sociale e pubblica del nostro Paese.

Una risposta può darla la presente proposta di legge, nella cui approvazione da parte del Parlamento si confida.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le società a partecipazione pubblica nonché le imprese e gli enti privati che a qualunque titolo ricevono contributi o incentivi da parte dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche sono tenuti a trasmettere annualmente ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione descrittiva degli emolumenti e dei benefici corrisposti ai propri amministratori e dirigenti apicali.

2. La relazione prevista dal comma 1 è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.

## ART. 2.

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 comporta la revoca dei contributi o degli incentivi corrisposti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, anche se già erogati, da parte dello Stato o delle amministrazioni pubbliche.

## ART. 3.

1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assicurano adeguata pubblicità alle relazioni di cui all'articolo 1.

